

R.G. 679/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione I Civile

N. <u>53/2017</u>	Sen.
N. _____	Rep.
N. _____	F.N.

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Amedeo Santosuosso

Presidente

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Consigliere relatore

Dott.ssa Vinicia serena Calendino

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da:

CORRADO COEN (C.F. CNOCRD71T08F205M), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Martinez e Davide Moscuza ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, giusta procura in atti

RICORRENTE

contro

BANCA DI ITALIA (C.F. 00997670583), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Mancini e Paola Battistini ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, Via Nazionale n. 91 (consulenza legale della Banca di Italia), giusta procura in atti

RESISTENTE

INVESTIMENTI E SVILUPPO SGR SPA

RESISTENTE CONTUMACE

Come visto, vigeva l'obbligo per la Banca d'Italia di prendere in considerazione tali comportamenti e valutarli sia ai fini dell'emissione di provvedimento sanzionatorio, sia ai fini della quantificazione delle relative sanzioni.

A ciò si aggiunga che:

- a) quanto alla gravità della violazione, si è ampiamente dimostrato con precedente motivo che gli addebiti contestati al ricorrente non rivestono, nella presente fattispecie, carattere grave e rilevante, e anzi, si rilevano del tutto insussistenti;
- b) quanto all'opera svolta dal soggetto agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, il ricorrente si è adoperato per la liquidazione dei fondi di pertinenza della SGR; inoltre - dai fatti oggetto di imputazione - non è derivato alcun danno per i soci e i sottoscrittori;
- c) quanto alla valutazione delle conseguenze pregiudizievoli delle violazioni sulla situazione tecnica dell'intermediario, anch'esse risultano del tutto insussistenti;
- d) quanto alla personalità del soggetto responsabile e alle condizioni economiche del soggetto agente, la Banca d'Italia non sembra aver tenuto nel minimo conto le risultanze dell'audizione effettuata.

Alla luce di tutto quanto precede, si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di voler annullare, o, in subordine, ridurre l'entità della sanzione irrogata.

*

Si assumono pertanto le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, rigettare ogni contraria istanza e/o eccezione,

annullare,

- il provvedimento sanzionatorio n. 337853 del 17 aprile 2012, approvato dal Direttorio della Banca d'Italia con delibera n. 314/2012, concernente l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 58/98 (TUF), notificato al ricorrente in data 10 settembre 2012, con nota datata 18 giugno 2012, e con la quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione pecuniaria di € 45.000,00;

- la nota prot. 321817 del 12 aprile 2012 della Banca d'Italia, Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria - Servizi Rapporti Esterni e Affari Generali, contenente la proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- il parere dell'Avvocato Generale della Banca d'Italia, n. 325070, del 12 aprile 2012;
- ogni altro atto e/o provvedimento precedente, successivo, consequenziale, connesso e/o collegato, compresa la comunicazione 7 luglio 2011, prot. 579587 di avvio del procedimento e contestazione di irregolarità, notificata in data 8 luglio 2011;

nonché, in subordine,

ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte con il provvedimento impugnato;

In via istruttoria:

- a) fissare termini per la presentazione di memorie e documenti;
- b) disporre l'audizione personale delle parti.

Con rifusione di diritti, spese e onorari oltre rimborso del contributo unificato.

Si producono i seguenti allegati:

- (a) copia autentica della sentenza del Tar per il Lazio - sede di Roma n. 4688 depositata il 27 marzo 2015;
- (b) delibera Consob n. delibera n. 18507 del 27 marzo 2013, notificata al dott. Coen il 17 aprile 2013;
- (c) ricorso del dott. Coen del 16 maggio 2013 avanti la Corte di Appello di Milano;
- (d) decreto Corte d'Appello di Milano del 29 agosto 2014, reso nelle cause riunite 367/2013 e 416/2013;
- (e) protocollo d'Intesa Consob - Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 5bis e 5ter, TUF, del 31 ottobre 2007;

nonché il fascicolo di parte relativo al giudizio Tar per il Lazio - sede di Roma, R.G. n. 9967/2012, contenente i documenti citati in narrativa dal n. 1 al n. 12, con annesso indice.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 il contributo unificato dovuto è pari ad € 98,00.

Con Osservanza.

Milano, 21 settembre 2015

avv. Filippo Martini

avv. Davide Moscatelli

rendendo necessaria l'assunzione di provvedimenti di rigore, considerato ruolo egemone in concreto svolto dall'Amministratore delegato e le specifiche responsabilità allo stesso riconducibili per rilevanti anomalie accertate » (cfr. doc. 11, cit., p. 10).

Nessuna censura di irragionevolezza può pertanto essere mossa alle decisioni dell'Autorità di vigilanza, che ha adeguatamente preso in considerazione, nella modulazione degli importi, i diversi ruoli e responsabilità delle figure sanzionate.

La difesa di controparte non offre, quindi, alcun elemento utile a smentire la correttezza dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia e delle sanzioni irrogate al termine del procedimento sanzionatorio.

Per tutte le esposte ragioni, la Banca d'Italia, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che codesta Corte d'Appello voglia **rigettare** il ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e compensi.

Si depositano i documenti come da allegato indice.

Roma, 15 gennaio 2016

avv. Marco Mancini

avv. Paola Battistini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso il provvedimento sanzionatorio 17.4.2012 emesso dalla Banca di Italia nei confronti di Coen Corrado e di Ventimiglia di Monteforte Arrigo Maria Alduino - con il quale sono state irrogate sanzioni per € 45.000,00 a carico di Coen Corrado, in qualità di amministratore delegato della Investimenti e Sviluppo SGR SpA ed € 15.000,00 nei confronti di Ventimiglia di Monteforte Arrigo Maria Alduino in qualità di Presidente del CdA della predetta società - ha proposto opposizione Coen Corrado instando per l'annullamento della sanzione deducendo:

1. la violazione del principio del *ne bis in idem*, per avere lo stesso Corrado Coen già subito analogo procedimento da parte di Consob conclusosi col decreto 18.12.2013 della Corte di Appello di Milano;
2. la infondatezza delle contestazioni nel merito.

Si costituiva in giudizio Banca di Italia evidenziando, quanto alla duplicazione delle sanzioni, che la Consob, con la delibera 27.3.2013 n. 18507, aveva contestato le "violazioni comportamentali del processo decisionale di investimento e delle procedure in tema di identificazione e gestione dei conflitti di interesse" laddove Banca di Italia ha invece sanzionato le "condotte contrarie ai criteri sana e prudente gestione e di contenimento del rischio, carenze organizzative e del sistema complessivo dei controlli interni della IES SGR". Nel merito contestava la fondatezza del ricorso instando per il suo rigetto.

Il PG rimetteva il proprio parere concludendo per il rigetto del ricorso.

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio e concesso un termine intermedio per il deposito di brevi memorie di replica, fissava udienza di discussione all'esito della quale si è riservata la decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento ha ad oggetto l'impugnativa proposta da Corrado Coen avverso il provvedimento sanzionatorio inflitto da Banca d'Italia il 17 aprile 2012, con il quale Coen,

in qualità di amministratore delegato della Investimenti e Sviluppo SGR SpA, è stato condannato alla sanzione di euro 45.000 per l'irregolarità di cui al capo sub a).

L'addebito mosso da Banca d'Italia al punto a) del provvedimento sanzionatorio concerne: "carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dell'amministratore delegato". Il provvedimento *de quo* è estremamente generico nell'articolazione dell'addebito e non contiene neppure un rinvio *per relationem* all'attività ispettiva svolta con riferimento alle irregolarità contestate.

Solo dall'esame degli atti prodotti e dal contenuto delle difese spiegate da Banca d'Italia può ricavarsi che le condotte censurate riguardano i rilievi nn. 3-4-6 e 7 della Ispezione ai sensi delle disposizioni in materia bancaria e finanziaria (doc. 1 Banca di Italia).

Rilievo n. 3. Operazione Belgiososo, rispetto alla quale Banca d'Italia muove al Coen tre contestazioni:

3.1 avere il Coen "promosso senza preventiva verifica di legittimità della Banca depositaria e di giudizio di congruità di un esperto indipendente la stipula di un contratto preliminare di compravendita per conto del Fondo IRED 1 con contestuale versamento di una caparra di € 5.000.000" ; avere, inoltre, il Coen "fornito informazioni inattendibili al CdA del 24.11.2010 che ha approvato l'operazione (...)"; avere, altresì, dato "assicurazioni sulla solidità patrimoniale della citata Leonardo Re (...) laddove il bilancio al 31.12.2009 evidenzia un patrimonio netto negativo di € 1.300.000".

3.2 avere il Coen "successivamente (29.11.2010) autorizzato il pagamento della seconda *tranche* del suddetto preliminare nonostante la richiesta di sospensione dell'attività di gestione, formulata, tre giorni prima, dal Presidente del CdA; richiesta volta a consentire, tra l'altro, approfondimenti in tema di verifica antiriciclaggio e di conseguimento di una pluralità di investitori".

3.3. Banca d'Italia evidenzia altresì che " l'amministratore delegato ha poi di fatto ammesso di non aver fornito al consiglio di amministrazione le informazioni necessarie ad apprezzare il proprio potenziale conflitto d'interesse nell'operazione in discorso (...) " (trattasi dell'operazione Belgiososo).



Banca d'Italia imputa, inoltre, al Coen che “ le caratteristiche dell'operazione in discorso (...) avrebbero reso necessario (...) un'ampia articolata informativa al CdA tale da consentire una compiuta e approfondita valutazione delle ragioni di convenienza per la società e dei rischi legali e reputazionali, poi puntualmente concretizzatesi, (...) a danno del fondo”.

Ancora di insufficienze informative in relazione all'operazione “ Belgioioso” si parla a pagina 28 della memoria difensiva di Banca d'Italia, laddove emerge un addebito di responsabilità al Coen in merito alla situazione patrimoniale della Leonardo Re. A pag.31 della memoria difensiva si ripropone la tesi del potenziale conflitto di interessi tra l'amministratore delegato Coen e la controparte Leonardo Re Srl.

Rilievo n.4. Banca d'Italia denuncia l'integrale sottoscrizione delle quote del fondo IRED 1 da parte di un unico quotista “Intercapital KEYM SA”, non rilevando la cessione delle quote ad altra società effettuata su iniziativa della stessa SGR in quanto precedente all'emissione delle quote stesse; nonché l'avvenuto addebito al fondo delle commissioni di gestione calcolate sull'intera sottoscrizione nonostante il mancato raggiungimento dell'ammontare minimo dei mezzi patrimoniali del fondo Pyxis.

Rilievo n. 6. Banca d'Italia contesta l'omesso assolvimento degli obblighi di preventiva valutazione e analisi dei profili di rischio connessi alla proposta di investimento. Segnatamente, viene addebitata al Coen la deliberazione dei *deal* di Belgioioso, Profit e Class Hotel effettuata senza la preventiva disamina dei fattori di rischio in fase di pre-acquisizione, omettendo di approvare i budgets, ovvero di fissare i criteri per la gestione della liquidità temporanea, e ciò prescindendosi dall'eventuale finalizzazione o meno dell'operazione.

Rilievo n. 7. Banca di Italia pone in luce una palese commistione fra la IES SGR e la controllante quotata che assumerebbe rilievo significativo anche nell'ambito delle carenze organizzative rilevate in sede ispettiva.



Questi essendo gli addebiti di responsabilità mossi da Banca d'Italia in relazione alle condotte del Coen, va osservato che il medesimo risulta essere già stato sanzionato da Consob - sostanzialmente e formalmente - per le medesime condotte.

Si riporta, a tal proposito, lo stralcio del provvedimento della Consob.

{omissis}

RITENUTE accertate, sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie di cui al presente procedimento, le seguenti violazioni:

A. inadeguatezza ed inidoneità del processo decisionale di investimento in relazione agli OICR gestiti dalla Investimenti e Sviluppo SGR S.p.A. in tutte le fasi in cui avrebbe dovuto articolarsi, in quanto carente sotto il profilo delle linee strategiche adottate e dell'attività di *due diligence*, nonché caratterizzato dall'assenza di controlli sull'attività gestionale e piegato alla volontà del sig. Coen, in violazione dell'art. 40, comma 1, lett. a), del TUF e degli artt. 65 e 67, comma 1 della delibera Consob n. 16190 del 2007;

B1. mancata preventiva identificazione e gestione delle situazioni di conflitti di interessi che si sono manifestate sia in relazione alla controparte dell'unico investimento posto in essere dalla Investimenti e Sviluppo SGR S.p.A. per conto dei fondi gestiti, che con riguardo ai sottoscrittori dei fondi medesimi, in quanto tutte le società coinvolte nell'operatività della SGR erano riconducibili a vario titolo al sig. Coen, in violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b) del TUF e degli artt. 37, comma 1, 38, 39, commi 1 e 2, e 40 del Regolamento congiunto CONSOB - Banca d'Italia del 29 ottobre 2007;

B2. tardivo aggiornamento del registro delle situazioni di conflitto di interessi e carenza di controllo di conformità alle norme della procedura adottata dalla SGR in materia di conflitti di interesse, in violazione degli artt. 6, comma 2-bis, lett. e) e 40, comma 1, lett. b), del TUF e degli artt. 16 e 40 del Regolamento congiunto CONSOB - Banca d'Italia del 29 ottobre 2007;



VISTO l'art. 190 del TUF, che punisce l'inosservanza delle disposizioni previste, tra l'altro, dall'art. 40, comma 1, dello stesso decreto, nonché delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob di cui sopra, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 ad € 250.000,00 per ciascuna violazione;

TENUTO CONTO dei criteri indicati dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981 ed, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO, in particolare, quanto segue:

- le violazioni accertate, stanti le evidenze in atti, si sono sostanziate in carenze di natura comportamentale che hanno pregiudicato il corretto svolgimento della gestione collettiva del risparmio;
- si è tenuto conto della natura e la durata della carica/funzione sociale ricoperta per ciascun esponente aziendale;
- all'atto della proposta di acquisto del complesso immobiliare denominato "Belgioioso", durante il Consiglio di Amministrazione della Investimenti e Sviluppo SGR S.p.A. dell'11 novembre 2010, l'Amministratore Delegato, sig. Corrado Coen, versava in conflitto di interessi, in quanto socio di controllo ed amministratore unico della società venditrice dell'area oggetto di interesse;
- sotto il profilo soggettivo, sulla base delle risultanze in atti, i comportamenti rilevati sono connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili a titolo di colpa, ad eccezione delle violazioni poste in essere dal sig. Coen che sono addebitabili a titolo di dolo;
- il sig. Ventimiglia era munito di specifiche deleghe e non ha svolto alcuna attività per eliminare o attenuare le conseguenze delle violazioni poste in essere;
- la centralità del sig. Coen nella vicenda ed il conseguente ruolo gregario svolto dal CdA che è stato relegato ad una funzione di mera e acritica ratifica delle direttive impartite dal sig. Coen;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

DELIBERA:

- 1) sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:
 - sig. Corrado Coen, nato a Milano l'8 dicembre 1971, e residente in Via Fontana, 8, Lugano, Svizzera, (Amministratore Delegato dall'11 novembre 2010 al 7 luglio 2011) 75.000,00 euro per la violazione di cui alla fattispecie *sub* A); 75.000,00 euro per la violazione di cui alla fattispecie *sub* B1); (per un ammontare complessivo pari a 150.000,00 euro);

{omissis}



Ciò premesso, in fatto, osserva la Corte che le *facoltà* intestate alle due Autorità di Vigilanza sono, è vero, concorrenti (e questo anche ai sensi dell'art. 6 comma 2bis TUF), ma non sovrapponibili, e che non può essere sanzionata due volte la medesima condotta posta in essere dal medesimo soggetto; e ciò per il generale principio del *ne bis in idem*, a sua volta sancito dalla previsione dell'art. 195 TUF secondo cui "le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze".

Principio, invero, di portata generale, applicabile non soltanto in materia penale. Si vedano, a tal proposito, le ampie considerazioni svolte da questa stessa Corte nella sentenza in causa R.G. 678/2015.

Inoltre, ai sensi dell'art.5, commi 5 bis e 5 ter, del TUF la Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, hanno stipulato un protocollo d'intesa avente ad oggetto, fra l'altro, "lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza".

Tale protocollo d'intesa è stato reso pubblico dalla Banca d'Italia e alla Consob ed espressamente dispone, all'art. 3.2, che "Banca d'Italia e Consob operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività".

Ulteriori disposizioni¹ regolano i rapporti fra le due Autorità in merito alle attività di vigilanza informativa, di vigilanza ispettiva, ed in merito ai provvedimenti assunti sulle

¹ **Art. 6. Vigilanza informativa**

6.1 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità.

6.2 Le Autorità, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa previsti dall'art. 8 del TUF operano, anche attivando meccanismi di consultazione preventiva, tenendo conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico degli intermediari nella richiesta di trasmissione periodica di dati e notizie.

6.3 In relazione ai compiti demandati alla Banca d'Italia, tra cui quelli connessi con lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), la Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni in suo possesso che possono incidere in maniera significativa sull'esposizione degli intermediari ai rischi, con particolare riguardo a quelli operativi e reputazionali.

6.4. In relazione ai compiti di verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori demandati alla Consob, la Banca d'Italia trasmette le informazioni in suo possesso che



irregolarità accertate, sempre nell'ottica di evitare sovrapposizioni e duplicazioni in danno dei soggetti vigilati.

possono incidere in misura significativa sulla valutazione dei comportamenti e delle procedure adottate dagli intermediari per la prestazione dei servizi.

6.5 La Banca d'Italia assegna alla Consob uno specifico profilo per l'accesso diretto agli archivi informatici da essa detenuti in materia di esponenti aziendali degli intermediari (ORSO).

6.6 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale con riferimento alla prestazione di servizi.

Art. 7. Vigilanza ispettiva

7.1 La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie attribuite a ciascuna e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni avviate precisando, quando circoscritto, il relativo ambito. Le Autorità orientano le metodologie di verifica al perseguimento delle finalità di rispettiva competenza.

7.2 La Banca d'Italia e la Consob effettuano ispezioni su profili rientranti nella responsabilità dell'altra Autorità, previa richiesta di quest'ultima formulata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TUF. Al fine di contenere gli oneri per gli intermediari, la facoltà di chiedere accertamenti va esercitata, tenendo conto dell'ambito degli accertamenti, in tempo utile e definendo compiutamente l'oggetto delle indagini. Le Autorità concordano le modalità della collaborazione e le procedure di effettuazione delle verifiche richieste secondo criteri di efficienza; gli esiti delle verifiche svolte sono trasmessi quanto prima all'Autorità richiedente.

7.3 Qualora, in connessione di propri accertamenti, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino profili significativi rientranti nella competenza dell'altra Autorità, esse ne informano tempestivamente quest'ultima nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del TUF e dall'articolo 7, comma 2, del TUB.

7.4 La Banca d'Italia e la Consob possono stabilire forme di collaborazione ispettiva variamente articolate, avendo cura di concordare, di volta in volta, le modalità di coordinamento del gruppo ispettivo e di svolgimento degli accertamenti.

Art. 8. Provvedimenti assunti e irregolarità accertate

8.1 La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione, in modo tempestivo, dei seguenti atti e provvedimenti assunti nei confronti degli intermediari, quando relativi alla prestazione dei servizi:

- - ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi collegiali quando rivestano rilevanza significativa a fini di vigilanza;
- - provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi;
- - sospensione o limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso di quote o azioni di OICR;
- - provvedimenti ingiuntivi;
- - sospensione degli organi amministrativi;
- - proposta di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.

8.2 Ciascuna Autorità comunica tempestivamente all'altra le irregolarità rilevanti accertate nell'esercizio dell'attività di vigilanza relativamente alla prestazione dei servizi.

Orbene, prescindendosi dalla coincidenza (parziale o totale) degli addebiti contestati dalle due Autorità di vigilanza, non appare in ogni caso revocabile in dubbio, alla stregua della lettura del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano in data 18.12.2013 (Pres. Rel. Boiti), che le medesime condotte qui addebitate a Coen siano state già valutate e sanzionate dalla Corte d'appello nell'ambito del procedimento attivato dalla Consob.

Ed invero, la Corte di Appello, a pag. 8 del decreto, esamina la violazione

A): "Inadeguatezza ed inidoneità del processo decisionale di investimento in relazione agli OIRC gestiti dalla Investimenti e Sviluppo SGR spa. Violazione contestata in relazione ai due fondi istituiti e gestiti dalla IES: il fondo Ired1 e il Fondo Pyxis".

Quanto al fondo IRED1 si dà atto che Consob aveva contestato al Coen (e al Ventimiglia di Monteforte) che gli accertamenti ispettivi condotti in relazione all'investimento nell'acquisto dell'area Belgioioso avevano evidenziato un processo decisionale *"inadeguato in ogni fase in cui avrebbe dovuto articolarsi, dalla definizione delle opportune linee strategiche all'espletamento di una adeguata e completa attività di due diligence propedeutica alla effettuazione della descritta operazione"*. Evidenziava in particolare la Corte che il Collegio sindacale, nel corso della verifica del 23.11.2010, aveva sollevato rilievi circostanziati *"in ordine alla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in tema di antiriciclaggio e di rischio di insolvenza della parte venditrice, considerato che la controparte Leonardo presentava un patrimonio netto negativo, risultante dall'ultimo bilancio approvato e la sua controllante, JPM, appariva quale società neocostituita ed in idonea a fornire garanzia"*; che la proposta di investimento era sprovvista di una adeguata *due diligence* e del parere sulla congruità del prezzo di acquisto da parte di un esperto indipendente, oltretutto non inserita in un coerente quadro strategico.

La Corte ha ritenuto fondate le censure considerando che il regolamento Consob in materia di intermediari precisa, in generale, che le SGR hanno l'obbligo di acquisire *"una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito"* e che gli esponenti aziendali della IES SGR avevano pertanto *"l'obbligo di effettuare una approfondita e compiuta analisi al fine di ponderare tutti i possibili fattori di rischio concernenti l'operazione Belgioioso prima di deliberare sulla stessa e di autorizzare la stipula del relativo contratto, anche se preliminare, dato che anche da tale contratto sorgono delle obbligazioni per la società"* (cfr. decreto pagg. 11 e 12 primo cpv).



A pag 13 del medesimo decreto si evidenzia che il parere *pro veritate* del prof. Salvatore tedesco 17.1.2011 aveva confermato come la sottoscrizione del fondo IRED1 effettuata dalla Intercapital Key MSA fosse “ *correttamente qualificabile come DA SEGNALARE (...) in quanto gli elementi di criticità costituiscono motivi di sospetto (...)*”, posto che il rilevante acconto sul prezzo pattuito col contratto preliminare rappresentava un ulteriore elemento di rischi che avrebbe dovuto essere adeguatamente valutato.

Quanto al Fondo Pyxis, nel citato decreto la Corte dà atto che la Consob aveva affermato che “*il Fondo è stato sottoscritto soltanto da due società, CCF SA e IES spa (entrambe riconducibili al sig. Coen)*” e che, “*malgrado la sottoscrittrice CCF non fosse adempiente ed in conseguenza di ciò il fondo non avesse raggiunto il requisito minimo patrimoniale previsto dal regolamento, la SGR ne aveva avviato l’operatività addebitando allo stesso commissione di gestione calcolate sull’intero importo nominale delle sottoscrizioni*” (cfr. decreto pag. 14).

Prosegue ancora la pronuncia della Corte evidenziando che Consob aveva peraltro osservato, a sostegno della fondatezza della contestazione, che “*i nuovi amministratori non solo avrebbero dovuto da subito accorgersi di tale anomalia, rappresentata dal fatto che al fondo Pyxis erano state addebitate commissioni di gestione calcolate sull’intero importo nominale delle sottoscrizioni nonostante il fondo non avesse raggiunto il requisito minimo patrimoniale previsto dal regolamento*” ma che anche “*avrebbero potuto porvi rimedio riaccreditando al fondo le commissioni indebitamente prelevate, quantomeno con riferimento al periodo ottobre-dicembre 2010, al fine di non perpetrare una irregolarità, di cui non potevano certo disinteressarsi sol perché inizialmente posta in essere da soggetti differenti*”. Su questo punto la Corte di Appello ha ritenuto fondate le difese spiegate dal Coen mentre, quanto all’operatività del Fondo Pyxis avviata mediante la costituzione di una newco (denominata Pyxis-1 srl), ha rilevato come “*trattandosi di un atto collegato all’avvio dell’operatività del fondo Pyxis non poteva essere effettuato se non dopo il raggiungimento del richiesto requisito patrimoniale*” (cfr. decreto pagg. 16 e 17, secondo cpv).

La Corte d’appello di Milano ha, quindi, affrontato la violazione

B): Mancata preventiva identificazione e gestione delle situazioni di conflitti di interessi che si sono manifestate in relazione alla controparte dell’unico investimento posto in essere dalla investimenti e Sviluppo SGR spa per conto dei Fondi gestiti.



In proposito ha evidenziato come la Consob avesse contestato che l'acquisizione del complesso immobiliare dell'area Belgioioso fosse stata posta in essere in conflitto di interessi atteso che *"il signor Coen nella riunione del cda dell'11 novembre, all'atto della proposta di investimento, era socio di controllo e amministratore della Leonardo Re srl proprietaria dell'area oggetto di interesse"* e che *"nella riunione consiliare del 24 novembre 2010, peraltro, all'atto della stipula del contratto preliminare del suddetto complesso immobiliare l'AD, che non era più titolare delle predette cariche, (...) aveva dichiarato esplicitamente da un lato, l'inesistenza di eventuali situazioni di conflitto e, dall'altro di aver partecipato al capitale della Leonardo, asserzione che avrebbe richiesto controlli più approfonditi da parte del Cda"*. Che non era stata correttamente gestita *"la situazione di conflitto di interessi concernente l'unico sottoscrittore del fondo, Intercapital KM SA società (...) riconducibile al sig. Coen, nei confronti della quale è stata tardivamente attivata verifica antiriciclaggio (...)"*. L'addebito risulta confermato dalla Corte di Appello di Milano anche con riferimento al Fondo Pyxis (cfr. decreto pagg. 18 e 21).

La pronuncia della Corte si conclude con una riduzione delle sanzioni complessivamente applicate a Corrado Coen da € 150.000,00 a € 120.000,00.

Alla stregua di quanto sopra esposto ritiene questa Corte che gli addebiti mossi da Banca d'Italia al Coen con il provvedimento qui impugnato siano stati già interamente valutati e sanzionati nell'ambito del procedimento di opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio emesso da Consob. E ciò, sia in considerazione della sostanziale identità degli addebiti, sia tenuto conto delle argomentazioni tutte contenute nel decreto, che ha indagato ad ampio spettro (e quindi censurato) le condotte materiali contestate al Coen e le loro implicazioni sotto plurimi profili: dalle carenze organizzative e nei controlli interni all'analisi dei rischi, passando attraverso l'esame delle vicende concernenti il fondo Ired 1, Pyxis, l'operazione "Belgioioso", la sottoscrizione delle quote del fondo Ired 1 da parte dell'unico quotista Intercapital KEY M SA e l'addebito di commissioni; non limitando affatto l'indagine al mero conflitto di interessi.

In altri termini, ritiene questa Corte che il decreto emesso in data 18.12.2013 abbia "coperto" tutto il dedotto ed il deducibile in relazione alla vicenda in oggetto, considerando tutte le plurime declinazioni in cui si sono esplicitate le condotte del Coen in tali vicende e tutti i profili di violazione delle norme di riferimento presidiate dalle autorità di vigilanza.



Per le considerazioni che precedono deve, dunque, disporsi l'annullamento della sanzione irrogata da Banca d'Italia con il provvedimento 17.4.2012.

Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione della particolarità del caso e tenuto, altresì, conto che le contestazioni elevate da Consob erano successive (provvedimento sanzionatorio del 27.3.2013) a quelle elevate da Banca d'Italia (provvedimento sanzionatorio del 17.4.2012) trovando la loro definizione in tempo antecedente solo in ragione del ritardo con cui la presente procedura è approdata all'esame di questa Corte a seguito della sentenza del TAR che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Coen per difetto di giurisdizione, giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2014.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

-annulla la sanzione irrogata a Coen Corrado con provvedimento 17.4.2012;

-dispone la compensazione delle spese processuali fra le parti.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 5.10.2017.

Il Consigliere relatore

Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato in Cancelleria
Oggi 30 NOV 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MARIO CONTE BERIO